



MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA di PORTO di CROTONE
GUARDIA COSTIERA

ORDINANZA di SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario marittimo di Crotona:

- VISTI gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTA la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*";
- VISTA la Legge 8 luglio 2003 n° 172 "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*" e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina e lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi degli artt. 8 e 9 comma 2° della Legge anzi richiamata;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172*";
- VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed in particolare, il D.M. 29 luglio 2008 n°146 - "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto*";
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "*Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo*";
- VISTO la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08.2.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;

- VISTA la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "*collocazione ottimale*" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia "*...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,...*" prescrivendo la necessaria disponibilità di un "saturimetro arterioso" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO il dispaccio prot.n.26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- TENUTO CONTO delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Crotone (dal comune di Sellia Marina (CZ) incluso, alla Punta Fiume Nicà, in territorio del comune di Crucoli (KR)), emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- VISTE le disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e regionali, emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 43/2014 in data 10 giugno 2014;
- VISTA la propria ordinanza n. 51/2018 in data 13 giugno 2018, inerente alla disciplina della navigazione da diporto e delle attività connesse;
- RITENUTO opportuno aggiornare la predetta ordinanza n. 43/2014 in data 10 giugno 2014, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo e delle novità normative sopravvenute,

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Crotone, nell'ambito dei limiti della stagione balneare (1 maggio - 31 ottobre).

2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Crotona, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Crotona, via radio sul canale 16 VHF o ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NUMERO EMERGENZA IN MARE | 1530 (chiamata gratuita) |
| CENTRALINO | 0962/611601 |
| SALA OPERATIVA | 0962/611603 (attiva 24 ore su 24) |

oppure per il tramite dell'Ufficio locale marittimo di Cirò Marina (tel. 0962/36328).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) **ASSISTENTE BAGNANTI**

Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato da una delle seguenti Organizzazioni abilitate: Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

b) **STRUTTURE BALNEARI**

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc)

Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, devono essere assicurati anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa.

c) **COSTE A PICCO**

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

d) **DISTANZA DALLA COSTA**

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

e) **FRONTE MARE**

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.

f) NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

g) ACQUE SICURE

Specchi acquei di profondità massima pari a 1,60 metri, caratterizzati dall'assenza di buche significative nel fondale, entro i quali le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.

h) CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Corsie con larghezza non inferiore a 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa attraverso una zona riservata alla balneazione e sino al limite esterno della zona medesima, delimitate da gavitelli ed usate per l'atterraggio/la partenza di unità a motore o a vela.

i) UNITA' CINOFILA

S'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Durante la "stagione balneare", dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell'ambito del Circondario marittimo di Crotona, la zona di mare di ampiezza pari a **150** metri dalle spiagge e **100** metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

Si fa obbligo ai conduttori di tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, di navigare nel rispetto della distanza dalla costa stabilita nell'ordinanza n. 51/2018 di questa Capitaneria di porto, citata in premessa, nonché di tutte le altre Ordinanze, contingibili e temporanee, emanate dalla Capitaneria stessa, in attuazione dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, in ordine alla navigazione da diporto si rimanda altresì al Codice della Navigazione, alla disciplina del diporto nautico indicata in premessa e al "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

2. Sono vietate alla balneazione le seguenti zone di mare:
 - a) nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e negli ambiti portuali e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento

obbligatorio del traffico ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;

- b) in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d) all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f) nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità. A tal proposito i Sindaci dei comuni rivieraschi sono pregati di apporre idonei cartelli monitori.
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI CONCESSIONARI/TITOLARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, i limiti delle zone riservate alla balneazione, con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.
2. Per comprovate ragioni tecniche, i Comuni e i titolari delle strutture balneari potranno richiedere al Capo del Circondario marittimo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della presente ordinanza, una specifica deroga in ordine alle modalità di segnalazione dei predetti limiti della zona riservata alla balneazione; l'autorizzazione, se e quando rilasciata, indicherà le condizioni alternative da attuare e avrà la validità indicata nella medesima (per i concessionari: pari a quella della concessione demaniale marittima, di cui seguirà le sorti).
3. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, ovvero negli specchi acquei assenti in concessione, il limite delle acque sicure, come definite all'art. 2, con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità (per le spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all'art. 8 della presente ordinanza).
4. In caso di impossibilità di ancoraggio, in presenza di coste a rapido declivio in cui le acque sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia, o laddove l'ingresso in acqua alta avvenga attraverso strutture artificiali, i concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti ad apporre, in prossimità della battigia o dell'ingresso in acqua, idonea

segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta: “**ATTENZIONE: PERICOLO ALTI FONDALI - Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto**”.

5. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.
6. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a) effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione di: natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b) praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c) esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale;
 - d) caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e) sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con

striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.

6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. In conformità all'art. 4, comma 4, della ordinanza n. 51/2018, citata in premessa, in ordine alla disciplina della navigazione da diporto, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio, come definiti all'art. 2, devono essere delimitati con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante: **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”**
3. In conformità all'art. 5, comma 2, della ordinanza n. 51/2018, citata in premessa, in ordine alla disciplina della navigazione da diporto, all'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
4. E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di atterraggio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione o sagole di congiunzione; il divieto vale anche per gli operatori commerciali del noleggio e della locazione, se provvisti di specifico titolo concessorio per l'ormeggio delle unità nautiche confinante con il corridoio. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
5. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente **servizio di assistenza e salvataggio**.
2. Qualora la struttura balneare intenda operare al di fuori dei limiti temporali della stagione balneare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi. In detto caso gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta: **“ATTENZIONE - Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio”**, nonché informare l’utenza presente nella struttura balneare.
3. Il servizio di assistenza e salvataggio consiste nell’obbligo, per i concessionari/titolari di strutture balneari, di disporre di:
 - a) un assistente bagnante ogni 80 mt di fronte-mare della concessione o frazione di 80 mt. L’assistente abilitato al salvamento deve essere provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”:
 - brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento;
 - brevetto di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.)”.
 - b) una postazione di salvataggio ogni 80 mt o frazione di 80 mt, ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell’area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c) un pattino di salvataggio o, in alternativa - previa comunicazione al Capo del Circondario marittimo di Crotona - un’unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) **“SALVATAGGIO”** ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi (per le moto d’acqua, vedasi quanto disposto specificamente a seguire);
 - d) una cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
 - e) due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
 - f) un binocolo;

- g) un paio di pinne;
- h) un pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - bianca: regolare attivazione della postazione;
 - gialla: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
 - rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento;
- i) un megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.

Gli apprestamenti di cui alle lettere d), e), f), g) e i) devono essere tenuti, immediatamente pronti all'uso, nei pressi di ogni postazione di salvataggio presente nell'ambito della concessione/stabilimento balneare.

4. Più strutture balneari contigue, pur se intervallate da brevi tratti di spiaggia libera, possono assicurare il servizio di salvataggio, come sopra configurato, in forma collettiva/associata tra loro. In tal caso, prima dell'avvio del servizio in questa forma, i concessionari/titolari di strutture balneari interessati dovranno presentare al Capo del Circondario marittimo di Crotona, specifica richiesta congiunta di autorizzazione ad avvalersi di tale possibilità, indicando le strutture balneari interessate e le modalità dettagliate di organizzazione e di espletamento del servizio, e si atterranno alle disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento autorizzatorio, se e quando rilasciato da questa Capitaneria di porto.
5. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di spiaggia.
6. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare la Capitaneria di porto di Crotona e la competente Autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.
7. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
8. Oltre al pattino, o all'altro mezzo nautico alternativo di cui al comma 3, lettera c), è data altresì facoltà di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L'utilizzo della moto d'acqua a fini di salvamento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Crotona, a cura del responsabile del servizio di salvamento, nella quale costui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con tale mezzo;
 - b) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento.
9. La moto d'acqua usata per le finalità di cui al comma che precede:
- a) non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b) deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - c) per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6;
 - d) deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale,
 - e) deve essere dotata di:
 - 1. dispositivo di retromarcia;
 - 2. pinne;
 - 3. coltello;
 - 4. cima di traino con moschettoni;
 - 5. stacco di massa di scorta;
 - 6. fischietto;
 - 7. torcia stagna;
 - 8. strumento di segnalazione sonora;
 - 9. apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - f) il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
 - 1. casco protettivo;
 - 2. scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - 3. giubbotto di salvataggio;
10. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

11. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento, tra quelli consentiti o autorizzati dalla presente ordinanza, è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.
12. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, come definita all'art. 2, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:
- a) nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari - ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi - hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo, deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
 - b) nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità;
 - c) nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l'unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale della Guardia Costiera ovvero di altra Forza di polizia.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4.
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui al precedente comma provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta: **“ATTENZIONE - Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio - Limite acque riservate alla balneazione non segnalato - PERICOLO ALTI FONDALI: balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto”**. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.

3. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.
4. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel rispettivo piano spiaggia.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a) tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b) tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d) utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - e) idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, debitamente areata e/o raffrescata, illuminata e mantenuta in condizioni da renderne compatibile la destinazione allo scopo, presso la quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. E' raccomandato agli stabilimenti balneari di dotarsi, anche in forma collettiva / associata tra loro, di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto

sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.

3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (**allegato 1**), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Crotona e, quando necessario, l'Autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" e di un fischiello, deve:
 - a) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c) non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f) segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - h) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
 - i) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

- j) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo; ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
- k) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- l) compilare ed inviare senza ritardo alla Capitaneria di porto di Crotona la scheda di pronto intervento di cui all'**allegato 2**, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione). La scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n 28/210 in data 5 maggio 2010 di questa Capitaneria di porto, recante la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. "snorkeling"), nelle acque del Circondario marittimo di Crotona.

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea, anche sportiva, può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC., TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE –SURF ECC.),

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia, in particolare all'ordinanza n.

51/2018 di questa Capitaneria di porto, con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.

ARTICOLO 14 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia da questa Capitaneria di porto. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citata ordinanza n. 51/2018 di questa Capitaneria di porto.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza di questa Capitaneria di porto. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte di questa Capitaneria di porto. In particolare, nell'Area marina protetta di "Capo Rizzuto", devono essere condotte nel rispetto del D.M. 19 febbraio 2002 (sostitutivo del D.M. 27 dicembre 1991 e istitutivo dell'A.M.P.) e del D.M. 26 maggio 2009 ("Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina Protetta di Capo Rizzuto"), oltre che del "Disciplinare integrativo" per l'anno 2021.
5. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla Capitaneria di porto, come previsto dall'ordinanza n. 17/2009 in data 31 marzo 2009.
6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da idonei accertamenti e/o documentazione, il Capo del Circondario marittimo di Crotone può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 15 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, ovvero reato.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 43/2014 in data 10 giugno 2014 di questa Capitaneria di porto.

2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del Circondario marittimo di Crotona e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/crotona>

Crotona, *(data acquisizione su sistema Documit)*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vittorio ALOI
(Documento sottoscritto digitalmente)

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI CROTONE

Check-List autoverifica (art. 9, comma 3)

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. (art. 16, comma 2) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 2 | possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale (art. 36 cod. nav.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 3 | gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri massimo dalla battigia, nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (art. 4, comma 1, della ord. di sic baln.) - (estremi della eventuale deroga concessa _____) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 4 | nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt). (art. 6 della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 5 | Pattino o altra unità idonea di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO", completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (art. 7, comma 3, lettera c), della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 6 | gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). (art. 4, comma 3, della ord. di sic baln.) - (estremi della eventuale deroga concessa _____) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 7 | idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro caricata a 150 atm. (ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm.), tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tirlingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. (art. 9, comma 1, lettera e), della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 8 | una postazione di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. (art. 7, comma 3, lettere b) e h), della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 9 | un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. (art. 3, comma 3, lettera a), della ord. di sic. baln.) - (In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, indicare estremi della eventuale deroga concessa _____.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 10 | l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt. 200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. (art. 3, comma 3, lettere d), f), g) e i), della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 11 | posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 3, comma 3, lettera e), della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 12 | tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (art. 9 della ord. di sic. baln.) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 13 | la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 14 | tabella recante i significati delle bandiere esposte. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 15 | comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/___/___ dal Comune di _____

Estensione del fronte-mare mt. _____ .

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ___/___/___.

Gestione _____.

Data ___/___/___

Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI CROTONE

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 10, comma 1, lettera l)

Alla Capitaneria di Porto di Crotone ⁽¹⁾

pec: cp-crotone@pec.mit.gov.it

email: cpcrotone@mit.gov.it

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____ via _____, n° _____, tel.
_____ in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da
_____ in data _____, scadenza in data _____), in servizio per conto di:
- struttura balneare denominata _____, ubicata in
località _____ del comune di _____;
- (oppure:) Comune di _____,

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (altro) _____

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

_____ (luogo e data)

_____ (firma)

⁽¹⁾ La dichiarazione può essere presentata anche tramite l'Ufficio locale marittimo di Cirò Marina o altra base stagionale della Capitaneria di porto di Crotone.



Il decalogo del Bagnante

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;
2. Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;
3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;
4. Lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno;
5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;
6. Se non sai nuotare, bagnati in acque molto basse;
7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;
8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili;
9. Evita di tuffarti dagli scogli;
10. Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
 - non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO.